



COMUNE DI MONTECATINI TERME

SERVIZI ASSICURATIVI

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CONDIZIONI DI GARANZIA - NORME CONTRATTUALI**

LOTTO I

RC AUTOMEZZI LIBRO MATRICOLA

SOMMARIO

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ.....	3
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale	3
Art. 1.2 – Definizioni relative all’assicurazione RCA / ARD	3
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	5
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio	5
Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori	6
Art. 2.4 – Durata dell’assicurazione	6
Art. 2.5 – Adeguamento premio	6
Art. 2.6 – Facoltà di recesso	6
Art. 2.7 – Regolazione del premio	6
Art. 2.8 – Oneri fiscali.....	7
Art. 2.9 – Coassicurazione e delega	7
Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni	7
Art. 2.11 – Rinvio alle norme di legge.....	7
Art. 2.12 – Trattamento dati	7
Art. 2.13 – Interpretazione del contratto.....	7
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE "PARCO VEICOLI".....	7
3.A - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE “RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA” (R.C.A.)	7
Art. 3.A.1 - Oggetto dell’assicurazione	7
Art. 3.A.2 - Esclusioni e rivalsa	8
Art. 3.A.3 - Rinuncia al diritto di rivalsa	9
Art. 3.A.4 - Estensione Territoriale	9
Art. 3.A.5 - Periodi di osservazione della sinistrosità	9
Art. 3.A.6 - Trasferimento della proprietà del veicolo	9
Art. 3.A.7 - Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.....	10
Art. 3.A.8 - Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo	10
Art. 3.A.9 - Sostituzione del certificato e del contrassegno	10
Art. 3.A.10 - Attestazione dello stato del rischio	10
Art. 3.A.10.bis – Duplicato Attestazione dello stato del rischio	11
Art. 3.A.11 - Copertura a Libro Matricola	11
Art. 3.A.12 – Formula tariffaria	11
Art. 3.A.13 - Colpa Grave.....	12
Art. 3.A.14 - Estensioni diverse	12
3.B - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE – RISCHI DIVERSI (ARD) - <i>OVE PREVISTA</i>	13
Art. 3.B.1 – INCENDIO E FURTO	13
Art. 3.B.2 – EVENTI SPECIALI (SOCIOPOLITICI – ATMOSFERICI – EVENTI DIVERSI)	13
Art. 3.B.3 – KASKO	14
Art. 3.B.4 - Chiusura Indagine Preliminare	14
Art. 3.B.5 - Determinazione dell’ammontare del danno	14
Art. 3.B.6 - Pagamento dell’indennizzo	15
Art. 3.B.7 - Adeguamento del valore assicurato	15
SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI.....	15
Art. 4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri	15
Art. 4.1.1 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)	16
Art. 4.1.2 – Procedura di Risarcimento Ordinaria (art. 148 del Codice).....	16
Art. 4.1.3 – Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)	16
Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali.....	16
Art. 4.3 - Informazioni sui sinistri	16
SEZIONE 5 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO.....	17
Art. 5.1 – Limiti di risarcimento e franchigie	17
Art. 5.3 – Calcolo del premio.....	17
SEZIONE 6 – CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI.....	18
Art. 6.1 - Trattamento Dati Personalni	18
Art.6.2 - Risoluzione Del Contratto	18
Art.6.3 - Fallimento Della Compagnia	18
Art.6.4 - Cessione Dei Crediti	19

Art.6.5 - Divieto Di Cessione Del Contratto	19
Art.6.6 – Controversie – Foro competente	19
Art. 6.7 – Disposizione finale.....	19

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale

Contraente

Comune **di** Il soggetto che stipula l’assicurazione.

Montecatini Terme

Assicurato Il soggetto nell’interesse del quale è prestata garanzia.

Società La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l’assicurazione.

Assicurazione Il Contratto di Assicurazione
Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.

Polizza Il documento contrattuale che prova l’Assicurazione.

Capitolato Speciale Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.

Garanzia La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.

Indennizzo
Indennità
Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimali Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.

Periodo assicurativo Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell’assicurazione.
Annualità assicurativa

Premio La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro L’evento per il quale è prestata l’assicurazione e dal quale è derivato il danno.

Franchigia L’importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall’ammontare del danno e rimane a carico dell’Assicurato.

Scoperto La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro.

Art. 1.2 – Definizioni relative all’assicurazione RCA / ARD

Accessori apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di CD, registratori, C.B., condizionatori d’aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmettenti, radiotelefoni, telefax ed altre apparecchiature e relativi impianti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente.

Arearie Aeroportuali	aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Attestazione sullo stato del rischio	il documento che viene rilasciato dalla Società ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.
Attrezzi speciali	le attrezzi e/o apparecchiature speciali presenti sugli autoveicoli per uso speciale (es. ambulanze) purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente.
Autoveicoli per uso speciale	gli autoveicoli definiti come tali dall'art. 54, lettera g) del Codice della Strada
Cose	gli oggetti materiali e gli animali
Degrado	percentuale di riduzione nell'apprezzamento del veicolo, corrispondente al rapporto tra valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo di listino.
Bonus-Malus	riduzione o maggiorazione del premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione contrattuale.
Legge - Codice	il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle Assicurazioni Private
Regolamento	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni
Proprietario	l'intestatario al P.R.A. o colui che ha titolo legittimo per dimostrare la proprietà del veicolo
Tariffa	la Tariffa applicata dalla Società al momento della stipulazione dell'assicurazione
Terzi	coloro che vengono definiti tali dall'articolo 129 della Legge e dalle successive modificazioni ed integrazioni
Valore a nuovo	il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione, in mancanza di fattura, il prezzo di listino
Valore assicurato	il valore del veicolo dichiarato dall'assicurato nel contratto di assicurazione.
Valore commerciale	veicolo: il valore dello stesso tenuto conto del suo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, rilevabile dalla media delle quotazioni "Eurotax" o in mancanza desumibili da riviste specializzate o da rivenditori autorizzati attrezzi speciali: il valore delle stesse tenuto del relativo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, desumibile dalla documentazione probatoria esibita dalla Contraente.
Eventi sociopolitici	i tumulti popolari, gli atti di terrorismo, gli scioperi, le sommosse, gli atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi
Eventi atmosferici e naturali	trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane ed altre calamità naturali.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente / Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

Il Contraente pagherà alla Società:

- la prima rata di premio (dalle ore 24.00 della data di copertura comunicata dalla stazione appaltante al 30.06.2018) **entro 30 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di aggiudicazione;**
- le rate di premio successive alla prima (annuali) **entro 30 giorni dalle rispettive date di scadenza (30.06);**
- le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, **entro 30 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;**
- le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) **entro 30 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;**

Si considera come data di avvenuto pagamento quella di emissione del relativo mandato da parte della Contraente.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

In caso di R.T.I. o Coassicurazione il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato esclusivamente in favore della Compagnia mandataria del raggruppamento.

I costi relativi alle operazioni di bonifico bancario sono pari a € 0,00 per operazione di importo inferiore o uguale a € 500,00 e a € 1,50 per operazione di importo superiore a € 500,00 e saranno a carico della Compagnia medesima.

La liquidazione dei corrispettivi dovuti è subordinata all'acquisizione da parte del Settore Economato e Provveditorato del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Qualora il DURC risulti negativo il Comune trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo riversa direttamente agli istituti previdenziali e assicurativi debitori.

Il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il D.M. del 18 Gennaio 2008 n. 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad €. 5.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973:

• l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato D.M. n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto Decreto;

• il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A. o presso gli istituti previdenziali evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A. e/o agli istituti previdenziali.

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La Società garantisce il rispetto dell'art.3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare si obbliga a comunicare al Comune, prima della stipula del contratto, un conto corrente

bancario o postale sul quale riceverà i pagamenti da parte del Comune nel corso del contratto. Tale conto corrente dovrà essere dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento di commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati su tale conto corrente e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Contestualmente il fornitore comunica le generalità e il codice fiscale delle persone delegata a operare sul conto corrente stesso. La mancata comunicazione di tali informazioni da parte della società comporta la nullità assoluta del contratto per il servizio in oggetto.

Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuatori

Il Contraente è obbligato a denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quelli della presente polizza

Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in Scheda e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Le rate saranno annuali con scadenza al 30/06 di ogni anno. Alla scadenza, ed in assenza di specifiche preventive pattuizioni, il contratto si intenderà cessato, senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Il contratto ha la durata indicata in Scheda e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Il Contraente Comune di Montecatini Terme si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della presente polizza per un periodo di ulteriori 36 mesi alle medesime condizioni e clausole del presente contratto, previo interpello della Compagnia, qualora il servizio svolto nel triennio di vigenza contrattuale sia stato valutato positivamente da parte del Comune medesimo. I. tal caso, previo consenso di entrambe le parti e verificata la permanenza del possesso dei requisiti per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni da parte della Compagnia, il rinnovo sarà disposto mediante apposito atto amministrativo da emanarsi prima della scadenza della polizza in essere.

Qualora la Compagnia non conceda il rinnovo e/o il Contraente alla fine del periodo di vigenza contrattuale si trovi nella necessità di dover procedere con apposito procedimento di gara ai fini dell'affidamento della copertura assicurativa di cui trattasi, la Compagnia si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 90 (novanta) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla contraente l'organizzazione di nuova gara.

Art. 2.5 – Adeguamento premio

Al termine di ogni annualità la Società provvederà ad aggiornare il premio di polizza per quanto riguarda la sezione RCA sulla base della dinamica della propria tariffa, depositata al momento della offerta.

Art. 2.6 – Facoltà di recesso

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- a) dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- b) ad ogni scadenza anniversaria, con preavviso di 120 giorni.

Art. 2.7 – Regolazione del premio

Qualora il premio venga convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo la Società, sulla base delle variazioni intervenute in corso d'annualità, provvederà ad effettuare la regolazione del premio redigendo apposita appendice.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

Art. 2.8 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.9 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione sia ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Le Imprese coassicuratrici hanno delegato la gestione della presente polizza alla Società indicata come mandataria in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla mandataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società mandataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

In caso tal caso inoltre ciascuna delle società in coassicurazione è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto di coassicurazione, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile.

I premi di polizza saranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici.

Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

Art. 2.11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile.

Art. 2.12 – Trattamento dati

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.13 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "PARCO VEICOLI"

3.A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA" (R.C.A.)

Art. 3.A.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti e specificati alla successiva sezione 5, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di

risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi a causa della circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche:

3.A.1.1la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo assicurato in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali;

3.A.1.2la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;

3.A.1.3la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;

3.A.1.4la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;

3.A.1.5la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;

3.A.1.6la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni da manovre a mano.

L'assicurazione copre inoltre:

3.A.1.7 per le macchine agricole: la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;

3.A.1.8 per i veicoli adibiti a scuola guida (come da carta di circolazione): la responsabilità civile dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente, anche alla guida, tranne che durante la effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;

3.A.1.9 per autotassametri, autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico ed autobus: la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed oggetti di uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, oggetti di metallo prezioso, apparecchi fotografici, radio ottici e simili, documenti e biglietti di viaggio, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono ugualmente esclusi i danni derivanti da furto, incendio o da smarrimento;

3.A.10 per i veicoli adibiti al trasporto di cose (come da carta di circolazione): la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati a Terzi nell'esecuzione delle operazione di carico da terra del veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle estensioni di garanzia di cui al successivo art. 3.A.14 "Estensioni diverse", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso, così pure come nei casi di cui ai precedenti punti 3.A.1,3,6,7,8 e 9, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Estensioni diverse" di cui ai punti 3.A.1,3,6,7,8 e 9 – 3.A.14".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

Art. 3.A.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore ;
- b) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
- c) nel caso di veicoli con "targa prova" se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo :
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione deve essere provato per iscritto;
- e) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui è applicabile l'art. 144 della Legge in argomento, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3.A.3 - Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.A.2 la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti:

a) del Contraente

se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione

nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del D. Lgs. 285/92;

b) del Contraente e del conducente

quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. E' comunque necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

Art. 3.A.4 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Croazia, Liechtenstein, del Principato di Monaco, e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della carta verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'Assicurazione non vale, tuttavia, per gli altri Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiore garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 secondo comma del C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente è obbligato a restituire quest'ultima alla Società.

L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 3.A.5 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 3.A.6 - Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimenti della proprietà di veicoli, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, fornendo idonea documentazione.

In questo caso il Contraente, previa restituzione alla Società del contrassegno e della Carta Verde relativa al veicolo alienato, può chiedere che il contratto passi su altro veicolo di sua proprietà, e fornire del nuovo veicolo la certificazione di provenienza di precedente assicurazione R.C.A. o di nuovo acquisto. In questo caso la Società procede alla rilevazione dell'eventuale conguaglio di premio dell'annualità in corso sulla base

della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all'offerta di gara; la formula tariffaria, la classe di merito e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato. L'eventuale conguaglio verrà regolato a fine annualità, in sede di regolazione consuntiva ai sensi dell'art. 2.7.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita, e la relativa documentazione sia rilasciata da un operatore professionale del settore.

Art. 3.A.7 - Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, fermo restando gli obblighi di comunicazione da effettuarsi a norma del successivo art. 4.1, la copertura assicurativa dovrà mantenere la sua efficacia sino alla presentazione del documento che attesti la "perdita di possesso" del veicolo in questione. La Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua.

Il Contraente è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente, nonché, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Art. 3.A.8 - Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde alla Società.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;

in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- a) **sostituzione con altro veicolo – conguaglio di premio:** il contratto viene reso valido per un altro veicolo. La Società procede all'eventuale conguaglio di premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all'offerta di gara per veicoli simili; la formula tariffaria, la classe di merito e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato.
- b) **mancata sostituzione con altro veicolo – rimborso del premio:** la Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei relativi documenti.

Nel caso di demolizione che non dia luogo a sostituzione di assicurazione, con conseguente diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, il Contraente deve restituire il certificato e contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde e deve fornire copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore

Art. 3.A.9 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Società provvede previa restituzione di quelli da sostituire. Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta. Se la perdita dei suddetti documenti sia dovuta a sottrazione od a smarrimento il Contraente deve dare prova di aver denunciato il fatto all'Autorità competente.

Art. 3.A.10 - Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome – denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;

- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Qualora il veicolo assicurato sia una autovettura, un autotassametro, un ciclomotore/quadraciclo leggero/motoveicolo per trasporto persone o un ciclomotore per trasporto cose viene inoltre indicata la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nella Circolare ISVAP n. 555 del 17/05/2005 (Classe di Conversione Universale o CU).

L'attestazione deve essere rilasciata deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

E' legittimato al ritiro dell'attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (il locatario in caso di leasing) del veicolo, se persona diversa dal Contraente.

In caso di furto totale del veicolo la Società a richiesta degli aventi diritto rilascia, entro 15 giorni, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa presso la Società.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Art. 3.A.10.bis – Duplicato Attestazione dello stato del rischio

In caso di deterioramento, smarrimento o mancata acquisizione da parte del Contraente, la Società rilascia un duplicato dell'attestazione dello stato del rischio su richiesta del Contraente entro 15 gg. dalla stessa richiesta. Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal Contraente, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

Art. 3.A.11 - Copertura a Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente o successivamente, purché intestati al P.R.A. all'Ente o che lo stesso li abbia in comodato d'uso.

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio verrà determinato in base alla tariffa della Società allegata all'offerta di gara

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di ogni giornata di garanzia per anno assicurativo.

La esclusione e/o la inclusione di veicoli, richiesta nel corso dell'annualità assicurativa, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui detta richiesta è stata notificata alla Società.

In caso di inclusioni / esclusioni / sostituzioni effettuate ai sensi del presente contratto che determinino differenze di premio, le stesse saranno regolate in un'unica soluzione a fine d'anno, in sede di regolazione consuntiva.

In ultimo, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai natanti.

Art. 3.A.12 – Formula tariffaria

L'assicurazione prevede che ad ogni veicolo è assegnata rispettivamente la classe "universale" ed una classe di ingresso in base alle quali sarà calcolato il premio in sede di offerta (ove necessario si terrà conto delle informazioni sui sinistri).

Nel corso del contratto sono previste riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti nell'art. 3.A.5 delle Condizioni di Garanzia. Le variazioni di premio saranno determinate in base ai regolamenti vigenti e per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle depositate dalla Società aggiudicataria a norma di legge che devono essere indicate al presente contratto.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella precedente offrendo alla Società il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestoriale ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

Art. 3.A.13 - Colpa Grave

A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali nonché determinato da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 3.A.14 - Estensioni diverse

- a) **Rimorchi.** La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
- b) **Operazioni di carico e scarico.** La Società assicura la responsabilità civile del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
- c) **Veicoli Speciali.** La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dagli eventuali allestimenti specifici delle macchine operatrici e mezzi speciali.
- d) **R.C. trasportati.** La Società assicura la responsabilità civile derivante ai trasportati (compresi i familiari) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato entro i limiti ed alle condizioni previste con il presente contratto per la responsabilità civile del Contraente. I terzi trasportati non sono considerati terzi tra loro.
- e) **Danni a cose di terzi trasportati.** La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
- f) **Ricorso terzi da incendio:** La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde per i danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona a cose od animali), o a locali da lui tenuti in locazione e/o uso gratuito con esclusione dei danni a cose ed i animali in uso, consegna, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato, a qualsiasi titolo.

La presente estensione di garanzia opera fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per evento.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita e sino alla concorrenza del 15% di tale somma.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità civile deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affilati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia un soggetto giuridico, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.

La garanzia non comprende in ogni caso i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

- g) **Soccorso vittime della strada.** La Società risponde fino alla concorrenza di € 300,00 per evento, dei danni alle parti interne dei veicoli identificati in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione, dal luogo del fatto al posto di soccorso medico, purché il trasporto sia comprovato da attestati di pubbliche autorità o di addetti di strutture sanitarie. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso alla circolazione.
- h) **Ripristino airbag.** Limitatamente alle autovetture, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a causa accidentali o per incidente da circolazione, fino alla concorrenza di € 250,00 per evento.

3.B - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE – RISCHI DIVERSI (ARD) - OVE PREVISTA

Art. 3.B.1 – INCENDIO E FURTO

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti *esclusivamente* dai veicoli specificati nella tabella allegata, inclusi gli accessori e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, contro i rischi da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) totali e/o parziali, consumati o tentati.

L'assicurazione **comprende** i seguenti eventi:

Incendio:

- esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
- spese sostenute e guasti arrecati allo scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitarne i danni;

Furto:

- danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso;
- danni da circolazione conseguenti a furto o rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano connessi a collisione, urto, ribaltamento o fuoruscita di strada;
- spese documentate per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento. La presente estensione di garanzia opera fino alla concorrenza di € 500 per evento;
- Il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione. La presente estensione di garanzia opera fino alla concorrenza di € 500 per evento;
- Il viaggio ferroviario in prima classe per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio dell'Assicurato. La presente estensione di garanzia opera fino alla concorrenza di € 100 per evento;

Esclusioni

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- · · · avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
- · · · determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- · · · causati da semplici bruciature e da deformazioni a parti non meccaniche, non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- ◆ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
- ◆ derivanti da rigature o segnature dei cristalli, nonché alle altre parti dell'autovettura a seguito di rottura di un cristallo.

Art. 3.B.2 – EVENTI SPECIALI (SOCIOPOLITICI – ATMOSFERICI – EVENTI DIVERSI)

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti *esclusivamente* dai veicoli specificati nella tabella allegata, inclusi gli accessori e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, in conseguenza di:

- eventi socio politici
- eventi atmosferici e naturali
- eventi diversi: rottura di ponti, sprofondamento di strade, crollo di edifici, gallerie e manufatti in genere

Esclusioni

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- · · · avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
- · · · determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- · · · verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

Art. 3.B.3 – KASKO

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti *esclusivamente* dai veicoli specificati nella tabella allegata, inclusi gli accessori e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, in occasione di:

- collisione con altri veicoli
- urto contro qualsiasi ostacolo
- ribaltamento
- uscita di strada

durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.

Esclusioni

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- ◆ avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, guerre civili, legge marziale, occupazioni militari, invasioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, danneggiamento derivante da atti o disposizione delle Pubbliche Autorità;
- ◆ occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- avvenuti in conseguenza di eventi atmosferici come innanzi definiti;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse o gare e relative prove;
- quelli determinati da oggetti, materiali od animali trasportati dal veicolo stesso;
- ◆ dovuti a dolo o colpa grave delle persone incaricate dall'assicurato alla guida, riparazioni o custodia del veicolo;
- ◆ causati in occasione di partecipazione ad attività illecita;
- ◆ determinati da vizi di costruzione;
- ◆ cagionati da operazione di carico e/o scarico;
- ◆ subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo;
- ◆ derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- ◆ riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.

Art. 3.B.4 - Chiusura Indagine Preliminare

In caso di danno da furto, l'assicurato è esonerato dalla preliminare presentazione del certificato di chiusa indagine. L'Assicurato stesso, sottoscrivendo la quietanza, si impegna a presentare detto certificato alla Società non appena possibile, ed a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile ai sensi del presente contratto.

Art. 3.B.5 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di danno parziale la Società rimborsa, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte con le seguenti modalità:

- le parti cosiddette "non usurabili" senza tenere conto del degrado d'uso;
- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia.

In caso di perdita totale dell'autoveicolo (intendendosi per tale anche il caso in cui il costo delle riparazioni risulti antieconomico rispetto al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro) la Società, nel limite del capitale assicurato, rimborsa:

- entro i sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'intero valore a nuovo;
- dopo il sesto mese dalla data di prima immatricolazione, il valore commerciale che l'autoveicolo aveva al momento del sinistro determinato in base alla media delle quotazioni "Eurotax".

In caso di sinistro avvenuto durante il primo anno dalla data di prima immatricolazione dell'autoveicolo assicurato, la liquidazione del danno verrà effettuato dalla Società al lordo dell'I.V.A. sempre che l'Azienda debba tenere a suo carico l'ammontare dell'imposta e l'importo della stessa sia compreso nel valore assicurato.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale che l'autoveicolo aveva al momento del sinistro.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, ivi compresi gli accessori, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile. Tuttavia non verrà applicata la "regola proporzionale" qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.

Art. 3.B.6 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo concordato è eseguito entro il trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'atto di transazione a patto che l'Azienda abbia presentato alla Società tutta la documentazione complementare della denuncia del sinistro. L'eventuale valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione all'indennizzo stesso.

Art. 3.B.7 - Adeguamento del valore assicurato

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio relativo.

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati alla Società al più presto possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente ne ha avuto notizia.

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP, previsto dall'art. 143 del D. L.gsvo 209/2005 e s. m. e i. e fornito dalla Società, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

In caso di indisponibilità dell'anzidetto modulo, la denuncia di sinistro potrà essere redatta in forma libera, perché con comunicazione scritta.

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere inviata anche richiesta di risarcimento danni:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall'assicurato all'atto della denuncia sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.;
- b) alla Compagnia del soggetto civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto (ai sensi dell'art. 148 del Codice).

In caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al Contraente mediante lettera A.R.. I danni saranno risarciti ai sensi dell'art. 141 del Codice.

Documenti aggiuntivi da presentare alla Società in caso di danno da Furto/Incendio (ove previsto):

- *Incendio (danno totale):*
- scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA.
- *Furto:*
- originale o copia autentica della denuncia di furto, presentata all'Autorità competente.

Inoltre, in caso di perdita totale del veicolo:

- *scheda di perdita di possesso,*
- *estratto cronologico generale*
- *procura a vendere alla Società stessa.*

Art. 4.1.1 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139 del Codice) al conducente, si applica la *procedura di risarcimento diretto* (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi, oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la *procedura di risarcimento "ordinaria"* prevista dall'art. 148 del Codice.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro. In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo ed attivando così la procedura prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 4.1.2 – Procedura di Risarcimento Ordinaria (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto descritta al precedente articolo, la richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo.

Art. 4.1.3 – Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti dalla Società secondo quanto previsto dal Codice.

Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

La Società assume fino a quanto ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 4.3 - Informazioni sui sinistri

La Società assicuratrice si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza annuale, il dettaglio aggiornato dei sinistri, indicando:

- il n. attribuito al sinistro
- la data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso
- data dell'apertura di sinistro
- estremi identificativi dell'infortunato
- importo liquidato (e relativa data di pagamento) e/o riservato e/o stimato
- motivazioni a base della eventuale chiusura del sinistro senza seguito
- stato della pratica

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, al Contraente, preferibilmente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche (foglio elettronico tipo excel).

La Società dovrà, con cadenza da definirsi, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30 e dati aggiornati ameno a 90 giorni prima.

SEZIONE 5 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 5.1 – Limiti di risarcimento e franchigie

	per sinistro	RCA	
		per persona	per danni a cose ed animali
AUTOVETTURE	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
VEICOLI DIVERSI	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00

Tipo di sinistro	Massimale
ricorso terzi da incendio	€. 750.000,00 annui
rottura cristalli	€. 1.000,00 ad evento
perdita delle chiavi	€. 400,00 ad evento
spese di immatricolazione	€. 500,00 ad evento
ripristino airbag	€. 1.000,00 ad evento

La Società, nei limiti dei massimali di cui al precedente art. 5.1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

SEZIONE 3.B

La somma liquidabile a termini di polizza, verrà corrisposta previa detrazione di:

Incendio e Furto	Nessuna franchigia
Furto di accessori fono-audio visivi	Franchigia fissa di € 150,00
Garanzie Kasko	Franchigia fissa di € 150,00
Eventi socio-politici; Eventi naturali; Eventi diversi	Franchigia fissa di € 150,00

Art. 5.3 – Calcolo del premio

Vedi elenco veicoli allegato "a" con relativo dettaglio dei premi

Il parco automezzi del Comune di Montecatini Terme, così come descritto nell'allegato "a", è aggiornato al 31/12/2017. Il suddetto parco automezzi potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto. Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzata al 31/12/2017. Successivamente alla avvenuta aggiudicazione la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli dismessi o acquisiti successivamente al 31/12/2017 e indicherà, in relazione a ciascun mezzo/, l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, se necessarie.

SEZIONE 6 – CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI

Art. 6.1 - Trattamento Dati Personalni

Durante le fasi della procedura di che trattasi da parte dei concorrenti nonché per tutta la durata del contratto in caso di eventuale aggiudicazione, tutte le informazioni e i dati personali, anche di natura sensibile, che saranno dalla Società Assicuratrice raccolti o alla medesima comunicati da parte del Comune. (di seguito anche “Titolare primario”), dovranno essere trattati esclusivamente per le finalità sottese ai servizi di cui alla presente Richiesta di Offerta, per il tempo strettamente necessario al loro espletamento.

La Società Assicuratrice dovrà impegnarsi ad adottare tutte le misure di sicurezza volte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali degli interessati del trattamento del Titolare primario.

In particolare, la Società Assicuratrice dovrà impegnarsi a:

- adottare le misure minime di sicurezza come da Allegato B al D.Lgs. 196/2003
- adottare idonee misure di sicurezza ex. artt. 31 e seguenti del D.Lgs. 196/2003, sulla base di un'autonoma valutazione dei rischi
- adottare le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai requisiti richiesti per il trattamento di dati sensibili
- comunicare al Titolare primario eventuali ambiti di comunicazione al di fuori del perimetro europeo
- comunicare al Titolare primario, ove richiesto da istanze degli interessati o da autorità di controllo e di polizia, i soggetti terzi che possono venire a conoscenza dei dati sensibili e che supportano la Società Assicuratrice stessa nel trattamento dei dati
- supportare tempestivamente il Titolare primario nel dar seguito alle istanze degli interessati di cui all'art. 7 del Codice
- supportare tempestivamente il Titolare primario nel dar seguito a eventuali richieste da parte di autorità di controllo o di polizia giudiziaria, o di chiunque ne abbia diritto adottare le misure di sicurezza derivanti da eventuali nuovi requisiti normativi che dovessero riguardare i dati sensibili
- dare evidenza al Titolare primario delle misure di sicurezza adottate e degli accorgimenti adottati, in linea con i requisiti normativi richiesti per i dati personali sensibili
- dare attuazione alle indicazioni del Titolare primario in merito alla persistenza o ritenzione dei dati personali sensibili raccolti al venir meno delle obbligazioni contrattuali correlate alla presente procedura o alla cessazione del servizio o degli altri obblighi normativi di persistenza dei dati.

Art.6.2 - Risoluzione Del Contratto

E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell'impresa aggiudicataria con riserva del risarcimento dei danni cagionati al Comune, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e la compagnia, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di quindici giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax), a sanare le inadempienze contrattuali.

E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici nei casi di grave inadempimento o grave irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione del contratto. In tal caso l'Ente invierà contestazione scritta alla compagnia assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di proprie controdeduzioni. Nella lettera di contestazione degli addebiti il Comune, ove possibile, assegna altresì un termine per l'esecuzione di quanto omesso dall'impresa ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile. In assenza di risposta o qualora tale risposta sia valutata negativamente o qualora l'impresa non provveda a sanare le inadempienze contrattuali, il Comune procede alle risoluzione del contratto. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all'impresa secondo le vigenti disposizioni di legge.

La procedura di cui al capoverso precedente è attivata anche nel caso il Documento di Regolarità Contributiva dell'impresa sia pervenuto negativo per due volte consecutive nel corso del contratto.

Il Comune attiva inoltre il procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento, qualora l'importo delle penali applicate all'impresa sia superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Resta salvo in tal caso il diritto dell'ente all'applicazione delle penali di legge. In caso di risoluzione nulla sarà dovuto da parte del Comune se non la parte del contratto già eseguita. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva costituita dall'Impresa.

Art.6.3 - Fallimento Della Compagnia

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o risoluzione del contratto il Comune si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell'art.110 del D.Lgs.50/2016.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese verrà applicato quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art.6.4 - Cessione Dei Crediti

Nel caso in cui la Compagnia intenda avvalersi della cessione del credito, si applica quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016.

In particolare, ai fini dell'opponibilità al Comune, la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata al Comune medesimo. La cessione diviene efficace qualora il Comune non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 15 giorni dalla notifica dell'atto.

Art.6.5 - Divieto Di Cessione Del Contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nei casi di vicende soggettive del soggetto esecutore del contratto quali cessione, trasferimento, fusione e scissione della Società si applica il disposto dell'art.106 del D.Lgs.50/2016.

Il Comune si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.

Art.6.6 – Controversie – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente procedura e del conseguente contratto è competente il Foro di Pistoia.

L'Aggiudicatario non può sospendere il Servizio per effetto di contestazioni sorte tra le parti.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere inerente la fase che va dalla pubblicazione all'aggiudicazione definitiva disposta dall'Amministrazione Appaltante è territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Pistoia.

Art. 6.7 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente

La Società